

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 20 gennaio 2005, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente, Prof. Vittorio Alvino, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Alessio Di Amato, Dott. Giulio Maisano, Componenti; Sig. Antonio Di Sebastiano, Segretario:

1. RECLAMO N. 71 DELLA SIG.RA CARLESSI NADIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO ALL'EPOCA MINORE CARMINATI ANGELO IN FAVORE DELLA A.C. ASPERIAM

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Sig.ra Carlessi Nadia ed ordina restituirsi la tassa versata. Dispone il deferimento, agli Organi competenti, della A.C. Asperiam, del suo presidente pro-tempore e del calciatore Carminati Angelo.

2. RECLAMO N. 73 DELLA A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO, EX ART. 32 BIS N.O.I.F., PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE HONDA FABIO KAZUO

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Augusta F.C..

3. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 75 DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SQUARCIA TOMMASO TESSERATO F.C. JUVENTUS CON DEROGA EX ART. 40/3 N.O.I.F.

La Commissione Tesseramenti, in ordine alla richiesta di giudizio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dichiara valido il trasferimento temporaneo del calciatore Squarcia Tommaso in favore della A.S. San Lorenzo e sussistente il vincolo di tesseramento quale giovane di serie in favore della F.C. Juventus S.p.A..

4. RECLAMO N. 83 DELLA SIG.RA LOVISI ORNELLA MARIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE GIUDICE ANTONIO IN FAVORE DELLA U.S. SORIANESE

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Sig.ra Lovisi Ornella Maria ed ordina restituirsi la tassa versata. Dispone il deferimento, agli Organi competenti della U.S. Sorianese, del suo presidente pro-tempore e del calciatore Giudice Antonio.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente, Prof. Vittorio Alvino, Avv. Luigi Bassano, Avv. Alessio Di Amato, Avv. Giuseppe Vescuso, Componenti; Sig. Antonio Di Sebastiano, Segretario:

5. RECLAMO N. 74 DELLA SIG.RA MATTAVELLI ANGELA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO GHIRINGHELLI CARLO, ALL'EPOCA MINORE, IN FAVORE DELLA SOC. SOLBIATESE ARNOCALCIO

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Sig.ra Mattavelli Angela ed ordina restituirsi la tassa versata. Dispone il deferimento, agli Organi competenti, della Soc. Solbiatese Arnocalcio, del suo presidente pro-tempore e del calciatore Ghiringhelli Carlo.

6. RECLAMO N. 76 DEL SIG. PERLORCA GIUSEPPE TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO, ALL'EPOCA MINORE, PERLORCA FRANCESCO DALLA A.S.D. CAPRANICASUTRI

La Commissione Tesseramenti rinvia a nuovo ruolo la trattazione del reclamo come sopra proposto dal Sig. Perlorca Giuseppe.

7. RECLAMO N. 80 DEI SIGG.RI NAVA CLAUDIO E MARCO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE NAVA MARCO IN FAVORE DELLA U.S. PONTE S. PIETRO S.R.L.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dai Sigg.ri Nava Claudio e Marco ed ordina restituirsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente, Prof. Vittorio Alvino, Dott. Alfonso Barbarano, Dott. Massimo Procaccini, Dott. Vincenzo Russo, Componenti; Sig. Antonio Di Sebastiano, Segretario:

8. RECLAMO N. 78 DELLA CALCIATRICE SOPPELSA FEDERICA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOC. A.C.F. KERALPEN

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dalla calciatrice Soppelsa Federica ed ordina incamerarsi la tassa versata.

9. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 79 DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA L.N.D. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE NISTICO FRANCESCO DALLA U.S. REAL CATANZARO ALLA A.C. NUOVA AUDACE 93

La Commissione Tesseramenti, in ordine alla richiesta di giudizio del Comitato Regionale Calabria L.N.D., dichiara nullo il trasferimento del calciatore Nistico Francesco dalla U.S. Real Catanzaro alla A.C. Nuova Audace 93.

10. RECLAMO N. 85 DEL CALCIATORE MONACO SALVATORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL 23.11.2004 CON IL QUALE SI PRENDEVA ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ECONOMICO, STIPULATO IN DATA 28.07.2004, CON LA U.S. CATANZARO S.P.A.

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Monaco Salvatore ed ordina incamerarsi la tassa versata.

IL PRESIDENTE
Dott. Vittorio Martusciello

Publicato in Roma il 20 gennaio 2005

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
Dott. Franco Carraro